

Codice A13060

D.D. 15 giugno 2015, n. 128

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di TRINO (VC), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "Cortemaggiore - Torino - DN 400 (16'') - 24 bar - Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM - DN 100 (4'') - 24 bar'', nonche' deduzioni alle osservazioni presentate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 20.11.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. – con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi metanodotti "Cortemaggiore – Torino – DN 400 (16'') – 24 bar – Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM – DN 100 (4'') – 24 bar", localizzati nel Comune di TRINO (VC), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 18.09.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 318 in data 18.12.2013 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 exies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 20.11.2012, integrato con la documentazione depositata in data 03.12.2013;

2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera (ed individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente una fascia di terreno larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il trasporto e la fornitura del gas naturale necessario per le esigenze attuali e future delle utenze civili ed industriali nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, in quanto la condotta esistente, nel tratto parallelo alla S.P. 31, attraversa aree per le quali è previsto un notevole sviluppo edificatorio con conseguente forte limitazione delle attività di controllo, ispezione e manutenzione (e quindi, data anche la sua vetustà, un aumento del rischio di danneggiamenti provocati da incendi, esplosioni ecc.).

Visti i Piani Particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree soggette, rispettivamente, a servitù di gasdotto, e ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 10.03.2015.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, (nonché di Accesso agli Atti ex L. 241/1990 e s.m.i., avvenuto in data 02.04.2015) con nota in data 13.04.2015, inviata a questa Struttura e, per conoscenza, a SNAM Rete Gas S.p.A., l'Avv. COMOGLIO Paolo, con studio a Vercelli, Via G. Ferraris 90, a nome per conto del Signor GARLANDA Roberto, nato a Vercelli il 04.11.1959 (omissis) - proprietario dei terreni censiti al N.C.T. di TRINO (VC) - Fg. 46 – mapp. 25 – 27 – 48 – 49 – 65 – 66 – 71 – 262 e 263, ha formulato le seguenti osservazioni:

1. i valori dei terreni proposti da SNAM sono decisamente inferiori a quelli fissati dalla Commissione Provinciale Espropri e quindi invierà a breve una perizia asseverata contenente l'indennizzo da lui ritenuto congruo;
2. non è chiaro se l'indennità di occupazione è riferita all'annata agraria o all'anno solare (potrebbero anche essere danneggiati più raccolti);
3. non è chiaro perché il metanodotto debba passare nel mezzo del terreno di cui al mappale 49 anziché lungo gli argini;

4. non è chiaro se le indennità offerte da SNAM spettano tutte al proprietario o se comprendono anche quelle dovute all'affittuario;
5. vorrebbe sapere se sull'ultimo terreno sarà installata una torretta;
6. vorrebbe avere la garanzia che su di lui non gravi alcun onere o responsabilità legata alla custodia dell'area di cantiere.

Segnala inoltre che:

- è interessata dai lavori anche la strada di accesso principale alla Cascina (che è asfaltata e quindi come tale dovrà essere ripristinata);
- la nuova tubazione incrocerà un elettrodotto interrato che serve sia il Comune di PALAZZOLO (VC) che la Cascina di sua proprietà.

Vista la nota prot. 2450 del 04.05.2015 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., in risposta alle richieste avanzate dall'Avv. COMOGLIO di Vercelli, a nome e per conto del proprietario, Signor GARLANDA Alberto sopra generalizzato, ha precisato che:

1. in data 18 Dicembre 2013, con provvedimento n. 318, la Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n° 327, ha approvato il progetto definitivo dell'opera dichiarandone la pubblica utilità, l'indifferibilità ed urgenza, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio ed autorizzando la costruzione e l'esercizio del metanodotto in oggetto;
2. durante la fase di avvio del procedimento, ovvero il periodo che precede l'approvazione del progetto, da parte del suo assistito non sono state formulate osservazioni a riguardo, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
3. già in data 17.01.2013 la Società, tramite propri tecnici, ha provveduto ad incontrare il suo assistito il quale è stato reso edotto circa le opere da realizzare nell'ambito dei terreni di sua proprietà; sono state inoltre prospettate le modalità per una definizione bonaria della costituzione di servitù, successivamente confermate con nota prot. n. 287 in data 14.03.2014;
4. l'indennità offerta a titolo di risarcimento della costituenda servitù è stata determinata ai sensi dell'art. 36 comma 1 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ovvero tenendo conto del valore venale dei terreni interessati; tale indennità non è comprensiva dei danni arrecati alle cose e alle coltivazioni in atto durante tutto il periodo di occupazione (che potrebbe interessare una o più annate agrarie), e quindi le indennità relative ai danni saranno determinate e liquidate alla fine dei lavori.
5. l'ubicazione della condotta è stata predisposta nel pieno rispetto del D.M. 17.04.2008 e s.m.i. "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
6. sul terreno del suo assistito non saranno realizzati manufatti ma saranno presenti delle paline segnaletiche necessarie per la corretta segnalazione nonché per la sicurezza del metanodotto;
7. il suo assistito non sarà gravato di alcun onere/responsabilità circa le attività di cantiere (ivi compresa la custodia dei macchinari utilizzati) che saranno di esclusiva competenza dell'impresa aggiudicataria dell'appalto;
8. il ripristino dello stato dei luoghi sarà curato alla fine dei lavori di costruzione del metanodotto, con impegno di ripristinare le strade interessate ed eventuali manufatti;
9. la Società resta ancora disponibile per una definizione bonaria sulla scorta dell'offerta formulata con nota del 14.03.2014.

Alla luce di quanto sopra esposto si fa inoltre presente quanto segue:

1. Con il provvedimento regionale di autorizzazione n. 318/2013 sopraccitato erano già stati approvati anche il tracciato del metanodotto, la larghezza della fascia di rispetto, il posizionamento delle opere complementari ed accessorie, nonché tutte le prescrizioni di legge necessarie per garantire l'esercizio del gasdotto nella massima sicurezza.
2. Le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione pertanto, possono essere derogate soltanto con un provvedimento integrativo rilasciato dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, previa riapertura della procedura autorizzativa ex artt. 52 ter e 52 quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
3. Lo stesso provvedimento di autorizzazione n. 318/2013 contiene, tra l'altro, tutte le prescrizioni che SNAM deve rispettare per risolvere le interferenze tra il nuovo impianto e le infrastrutture esistenti (strade, canali, linee elettriche, acquedotti, fognature ecc.) sia in fase di realizzazione dell'opera che nella successiva fase di esercizio/manutenzione.
4. La perizia asseverata con l'indicazione dell'indennità ritenuta congrua dal Signor GARLANDA Alberto non è mai pervenuta a questa Struttura.
5. Gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni e/o le perizie presentate anche dopo le operazioni di immissione nel possesso previste nel presente atto, potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.

Considerato che, in conformità alle deduzioni di SNAM Rete Gas S.p.A., che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dall'avente diritto Signor GARLANDA Alberto, sopra generalizzato.

Considerato che, in materia di Usi Civici, riguardo al Comune di TRINO (VC), nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 318/2013 sopraccitato è espressamente previsto che “..... poiché in base agli atti in possesso di questa Struttura, a tutt'oggi la situazione risulta ancora da definire, in quanto non è mai stato disposto un Accertamento e/o una Verifica Demaniale, sarà in ogni caso necessario che il Comune, (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.), nomini un Perito di fiducia incaricato di accertare l'esistenza o meno di gravami di uso civico sull'intero territorio comunale, (ovvero almeno sull'area interessata dall'opera, compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea) che il Comune, qualora al termine del predetto accertamento demaniale risultasse che la nuova opera attraversa terreni vincolati, presenti istanza di concessione amministrativa (ai sensi della L.R. n. 29/2009), al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, che provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione che SNAM Rete Gas S.p.A., qualora al termine degli accertamenti demaniali risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, corrisponda al Comune idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto di uso civico”.

Rilevato che, in carenza dell'accertamento demaniale relativo al Comune di TRINO (VC), è impossibile individuare delle interferenze tra il tracciato del nuovo gasdotto ed eventuali terreni vincolati ad uso civico.

Rilevato che le procedure di nomina del Perito Istruttore e le stesse operazioni di accertamento demaniale devono ancora iniziare e si protrarranno comunque per parecchi mesi.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare, (alla luce di quanto sopra esposto), l'autorizzazione preliminare in materia di Usi Civici ex art. 4 comma 1 lett. b) l.r. n. 29/2009 per il tracciato del nuovo gasdotto relativo al Comune di TRINO (VC), al fine di consentire un sollecito inizio dei lavori di che trattasi nelle more dell'effettuazione dei sopraccitati accertamenti e degli eventuali successivi provvedimenti regionali di autorizzazione in quanto:

1. l'esecuzione delle opere comporterà un'occupazione dei fondi agricoli le cui mutazioni saranno a carattere temporaneo (max. 12 mesi per tutto il tracciato) e completamente reversibili;
2. a lavori ultimati, i fondi medesimi saranno prontamente riconsegnati da SNAM Rete Gas ai legittimi conduttori, per la ripresa delle ordinarie coltivazioni;
3. i lavori in argomento sono esclusi dalla procedura di V.I.A. come risulta dal provvedimento regionale di autorizzazione n. 318/2013 sopraccitato.

Ravvisata pertanto la necessità di un sollecito inizio dei lavori, onde garantire il trasporto e la fornitura del gas naturale nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con conseguente forte riduzione del rischio di danneggiamenti provocati da incendi, esplosioni ecc., data la vetustà della tubazione esistente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di TRINO (VC), interessati dal tracciato dei nuovi metanodotti "Cortemaggiore – Torino – DN 400 (16") – 24 bar – Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM – DN 100 (4") – 24 bar", meglio individuati con il colore rosso barrato nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 e n. 2.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART 2

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
2. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche sul terreno in Comune di TRINO (VC) – Fg. 48 – mappali 112 – 324 e 447.
3. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
4. La costruzione di un P.I.D.I. (Punto Intercettazione Derivazione Importante) fuori terra avente dimensioni di circa m. 6,00 x 6,00 (superficie 36 mq. circa) e del relativo accesso carrabile largo circa m. 4,50 sul terreno in Comune di TRINO (VC) – Fg. 48 – mappale 112.
5. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione libera, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni e comunque senza alterare la profondità di posa della tubazione stessa.
6. Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
7. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
8. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
9. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
10. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di TRINO (VC), interessati dal tracciato dei nuovi metanodotti "Cortemaggiore – Torino – DN 400 (16") – 24 bar – Variante" e "Rifacimento Allacciamento BUZZI UNICEM – DN 100 (4") – 24 bar", meglio individuati con il colore verde negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione (max. 1 anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla compilazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A. .

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 4

E' concesso alla SNAM Rete Gas S.p.A. il nulla-osta provvisorio per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla conclusione dei lavori sui terreni di seguito elencati, tutti censiti al N.C.T. del Comune di TRINO (VC):

- Foglio 45 – mapp. nn. 118 – 121 – 126 – 175 – 551 – 614 e 615;
- Foglio 46 – mapp. nn. 25 – 27 – 28 – 48 – 49 – 65 – 66 – 68 – 71 – 262 e 263;
- Foglio 47 – mapp. nn. 276 – 278 – 280 – 282 – 284 – 286 e 304;
- Foglio 48 – mapp. nn. 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 107 – 111 – 112 – 298 – 317 – 318 – 319 – 323 – 324 – 385 – 447 – 544 e 556;

tutti necessari per la costruzione del nuovo metanodotto (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea).

Il precitato nulla-osta è rilasciato per quanto riguarda la materia degli Usi Civici, ha una durata massima di mesi 12 (dodici) e, pertanto, non esime SNAM Rete Gas S.p.A. dal:

- conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 318/2013 citato in premessa;
- corrispondere al Comune di TRINO (VC), qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati, idoneo indennizzo (che sarà definito con successivo provvedimento regionale) per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico.

ART. 5

Le osservazioni presentate dall'avente diritto in premessa generalizzato, Signor GARLANDA Alberto, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART. 6

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione al sopralluogo ed alle successive operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati - che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 3, il luogo, il giorno e l'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete

Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato in allegato al presente provvedimento con le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 7

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 8

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione, (ovvero di crescita), in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 9

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento di questa Struttura, sarà disposto il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura di questa Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle

indennità definitive di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 10

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli altri aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, anche unitamente all'avviso di convocazione (contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente provvedimento di asservimento) e, comunque, almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 12

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)